

TI_GERICHTE INC.2007.705 vom 26. September 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2007.705

FR: TI_GERICHTE INC.2007.705 du 26 septembre 2007

IT: TI_GERICHTE INC.2007.705 del 26 settembre 2007

Regeste

Proroga del carcere preventivo

Erwägungen

E. 11

Stabilita l'esistenza di uno degli elementi alternativi necessari a giustificare il mantenimento della detenzione cautelare, di regola non sarebbe necessario esprimersi sugli altri eventualmente indicati dal magistrato inquirente. Nel caso in esame, tuttavia, va pure rilevato che la CRP ha indicato (laddove l'inquirente invocava un pericolo di recidiva non ritenuto dallo scrivente giudice) la possibile esistenza di un pericolo di collusione e inquinamento delle prove nei confronti di un teste rilevante: "10 . Nel presente caso, il pericolo di recidiva è invocato in relazione al reperto psichiatrico e al verbale del teste _____ . Il perito psichiatrico, nel proprio rapporto del 17.5.2007 (AI 6.15), a specifiche domande, ritiene che "... il rischio di recidiva è ridotto ma non interamente escluso"; "Vi è una possibilità, poco probabile, di rivalsa nei confronti di persone che sono state coinvolte nei fatti imputati" (rapporto p. 36). Il perito ha per contro escluso un pericolo di recidiva in connessione alle particolari caratteristiche della personalità del ricorrente (rapporto p. 37). In occasione del confronto tra il ricorrente ed il teste _____ , quest'ultimo ha espresso il timore per la propria persona in caso di liberazione dell'accusato (verbale del 5.6.2007, AI 2.12, p. 4/5). Questo timore, unitamente alla possibilità di rivalsa riferita dal perito, non sono in quanto tali sufficienti per sostenere un pericolo di recidiva che, solo, possa giustificare la continuazione della detenzione preventiva. Ci si può chiedere se nel caso concreto il timore espresso dal teste e la risposta del perito non sostengano piuttosto un pericolo di collusione, o di interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio. " (CRP 3 luglio 2007, 60.2007.241) Concludendo, poi, nel senso che anche questi elementi concorrono, con il pericolo di fuga, al rigetto del ricorso.

E. 12

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di un concreto pericolo di fuga (cui si aggiunge un residuo pericolo di collusione e/o di inquinamento di un mezzo di prova non irrilevante) a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva, resta da determinare se quest'ultima, tenuto conto della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità. La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si constata che il carcere preventivo sofferto (poco meno di 9 mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (1 mese e ½ richiesti) non appare

lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste dagli artt. 111 e 183 CP) e prevedono pene edittali importanti: nel caso dell'art. 111 CP addirittura un minimo di 5 anni di pena detentiva. Per quanto concerne il secondo aspetto, in assenza di indicazioni circa il motivo e momento dell'emergenza delle necessità istruttorie (in senso lato e non nel senso dell'art. 95 CPP), rispettivamente della loro importanza per le determinazioni del magistrato inquirente (GIAR 19 agosto 1999, 386.1999.9; GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4), non si può che constatare da un lato che il rispetto di tale principio è riconosciuto dalla stessa difesa (cfr. osservazioni 24 settembre 2007, pag. 4) e, dall'altro che (comunque) dalla visione dell'incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell'inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2). Anche il principio di celerità è, quindi, rispettato. L'entità della proroga richiesta, alla luce degli atti ancora da esperire (delucidazione referto peritale e audizione teste), ma soprattutto delle esigenze di cui all'art. 196 CPPTI appare adeguata, ricordato che il Procuratore pubblico non deve (o non può) affidarsi al termine fissato, bensì ha comunque l'obbligo di contenere al massimo la durata del carcere preventivo (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP; GIAR 20 settembre 2007, 461.2000.7).

E. 13

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di _____ sono presenti gravi indizi di reato (grave) e concreti elementi a sostegno di un concreto pericolo di fuga. La detenzione preventiva non è, al momento e anche tenuto conto della proroga richiesta, lesiva del principio di proporzionalità. L'istanza di proroga può essere accolta nella misura richiesta. PQM visti gli artt. 111, 112, 123, 127, 189 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, decide

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.